

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE EX ART. 35 DELLO STATUTO

(D.R. n. 560 prot. n. 10391 – I/3 del 29/06/2011)

Art. 1

Ambito del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione di corsi non finalizzati al conseguimento di un titolo universitario di studi e realizzati dall'Università secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

Art. 2

Corsi promossi dall'Università

1. L'Università può promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai pubblici concorsi, corsi di perfezionamento post-laurea di durata non superiore ad un anno, corsi di educazione ed aggiornamento culturale degli adulti, corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale che non si concludono con un titolo universitario di studi, ma con il rilascio di un attestato delle competenze acquisite e/o della frequenza.

Art. 3

Presentazione delle proposte

1. Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di cui agli articoli precedenti, sono avanzate da una o più Facoltà, anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri o di Gruppi di docenti. Esse sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di una Commissione, costituita a tal fine e composta dal Delegato Rettorale alla Didattica, che la presiede, da un docente per ciascuna Facoltà in qualità di componente effettivo nonché da un altro docente per ciascuna Facoltà in qualità di componente supplente e da uno studente in qualità di componente effettivo nonché da un altro studente in qualità di componente supplente designati dal Consiglio degli Studenti, e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione. I corsi di cui all'art. 2 sono istituiti con decreto del Rettore.
2. Nel caso in cui l'iniziativa provenga da parte di un Gruppo di Docenti, essa dovrà provenire da almeno tre docenti (professori e ricercatori) di ruolo dell'Università di Foggia, che rappresenteranno anche i garanti della qualità didattica e della continuità dell'insegnamento. Nella proposta di istituzione/attivazione dovrà essere indicata anche la composizione del Collegio dei Docenti di cui faranno parte necessariamente i tre docenti proponenti.
3. Le proposte di istituzione/attivazione dovranno indicare:
 - a) analisi dell'esigenza formativa;
 - b) Progetto formativo del corso;
 - c) piano di fattibilità riguardante le strutture (aule, biblioteche, ecc.) ed il personale di supporto (ove necessario);

- d) l'indicazione dei docenti in servizio presso la o le Facoltà interessate che, in relazione al piano didattico, si impegnano a svolgere insegnamenti o altre attività formative nell'ambito del loro carico didattico annuale e del relativo monte-ore ovvero in aggiunta al medesimo;
- e) l'indicazione dei docenti in servizio presso altro Ateneo (fatto salvo il nulla-osta dello stesso), nonché degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) i quali siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso;
- f) dichiarazione di almeno tre docenti garanti, che assicurino la qualità didattica e la continuità dell'insegnamento;
- g) piano finanziario, sia con riguardo alle entrate (contributo richiesto ai frequentanti ed altre entrate) sia con riferimento ai costi (docenze, funzionamento, investimenti, quota da versare all'Ateneo, ecc.);
- h) parere delle commissioni didattiche paritetiche delle Facoltà coinvolte;
- i) composizione di un gruppo di valutazione interna del Corso, presieduto dal Coordinatore e costituito da un altro docente e uno studente del Corso.

Art. 4

Progetto Formativo

1. Il Progetto Formativo del corso stabilisce:
 - a) la denominazione;
 - b) la sede o le sedi di svolgimento del corso;
 - c) i requisiti di ammissione;
 - d) la data di inizio del Corso;
 - e) la durata;
 - f) l'articolazione dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative etc;
 - g) le modalità di svolgimento degli *stage* o dei tirocini, ove previsti;
 - h) le modalità delle eventuali verifiche *in itinere* e della valutazione della prova finale;
 - i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - j) il numero minimo e massimo di studenti, le modalità di ammissione ed i relativi criteri di valutazione;
 - k) l'importo della tassa d'iscrizione;
 - l) per i corsi di area medica, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle strutture ospedaliere in cui si svolgono le attività formative, alla partecipazione degli allievi alle attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste dal piano formativo;

Art. 5

Gestione amministrativo – finanziaria dei corsi

1. La gestione amministrativo-finanziaria dei corsi di cui agli articoli precedenti è affidata di norma alla Facoltà che ne ha richiesto l'istituzione, ma può essere anche affidata alla struttura (Dipartimento o altro Centro di spesa) che ha assunto l'iniziativa.
2. In caso di Corso organizzato in forma consortile o in collaborazione con altre Università e/o enti pubblici e/o privati, le modalità di gestione sono determinate nella convenzione che disciplina la collaborazione.
3. Le spese connesse alla realizzazione dei corsi di cui al presente regolamento devono essere finanziate con eventuali apporti di soggetti esterni e/o strutture interne, e/o con i contributi

richiesti ai partecipanti. A tal fine, la proposta di attivazione dei corsi di cui all'art. 2 deve essere corredata del relativo piano finanziario.

4. La percentuale minima da trattenere a favore dell'Ateneo è del 9% e si applicherà su tutte le entrate del Corso a prescindere dalla loro provenienza. Un ulteriore 5% minimo, sul totale di tutte le entrate previste dal piano finanziario del Corso, dovrà essere trattenuta a favore del Fondo Comune di Ateneo. Un'altra percentuale minima del 5%, sul totale di tutte le entrate previste dal piano finanziario del Corso, dovrà essere trattenuta a favore della struttura didattica o di ricerca che ha assunto l'iniziativa della istituzione del Corso. Qualora la suddetta iniziativa sia assunta congiuntamente da più Facoltà o Dipartimenti la predetta percentuale sarà ripartita in parti uguali tra le strutture coinvolte.
5. Per tutte le attività di Direzione e Coordinamento non potrà essere previsto un compenso superiore al 15 % del budget complessivo. Nel caso in cui le predette attività siano svolte da una singola persona il compenso non potrà superare il 10% del budget complessivo.
6. I compensi di cui al comma quinto del presente articolo possono, su richiesta dei docenti interessati, essere erogati, totalmente o in parte, come contributo per le attività di ricerca dei medesimi docenti.

Art. 6

Gestione didattica dei corsi

1. Sono organi didattici del Corso:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore assume la responsabilità della gestione e vigila sul corretto funzionamento del Corso.
3. Il Collegio dei docenti è composto dal Coordinatore e dai docenti indicati nella proposta di cui all'Art. 4 del presente regolamento e, qualora il Corso sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, da eventuali rappresentanti degli stessi, in numero comunque inferiore rispetto a quello dei docenti universitari.
4. Al Collegio spettano le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività didattiche, delle eventuali verifiche periodiche e della/e prova/e finale/i prevista/e nell'ordinamento didattico del corso. Il Collegio dei Docenti è competente in ordine all'organizzazione della didattica ed è responsabile della qualità scientifica del corso, ivi inclusa la scelta dei docenti.
5. Il Coordinatore, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza dell'altro organo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo.

Art. 7

Attività di docenza

1. Il corpo docente dei corsi di cui all'art. 2 può comprendere, oltre a docenti di ruolo nell'Ateneo, docenti di ruolo di altre Università italiane o straniere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di studiosi o esperti esterni di elevata e documentata qualificazione scientifica in materie ricomprese nel piano didattico, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Collegio dei Docenti con delibera nominativa adeguatamente motivata, previa valutazione comparativa dei possibili candidati proposti dal Collegio medesimo.
2. I docenti (professori e ricercatori) afferenti all'Ateneo svolgono le attività previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici

garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai corsi di laurea triennali e specialistici. Nel caso in cui superi il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente può essere compensato esclusivamente con fondi di pertinenza del corso; il compenso, da definirsi da parte del Collegio dei docenti su base oraria, potrà essere erogato soltanto a prestazione conclusa e previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del corso. Il compenso in questione, inoltre, può, su richiesta del docente interessato, essere erogato, totalmente o in parte, come contributo per le attività di ricerca del medesimo docente.

3. I docenti (professori e ricercatori) afferenti all'Ateneo svolgono le attività previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai corsi di laurea triennali e specialistici. Nel caso in cui superi il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente può essere compensato esclusivamente con fondi di pertinenza del corso; il compenso, da definirsi da parte del Collegio dei docenti su base oraria, potrà essere erogato soltanto a prestazione conclusa e previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del corso.
4. I contratti di docenza con gli studiosi o esperti esterni possono essere attribuiti anche in deroga alle procedure previste dal Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici di questa Università. Può essere altresì previsto l'utilizzo di personale non di ruolo per lo svolgimento di attività di tutorato. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e del personale non di ruolo e gli eventuali compensi per compiti di coordinamento gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso. I compensi delle docenze potranno essere liquidati di volta in volta in relazione alle lezioni svolte. I compensi relativi al personale non di ruolo che svolge attività di tutorato e quelli relativi a compiti di coordinamento potranno essere liquidati soltanto a conclusione del corso. La liquidazione dei predetti compensi avverrà previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del corso.

Art. 8

Attivazione e valutazione dei corsi

1. L'istituzione e l'attivazione del corso sono disposte con decreto del Rettore, previa approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di verificare la qualità delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso, l'Università attiva adeguati sistemi di valutazione, che non potranno prescindere dalla somministrazione di un apposito questionario ai fruitori del Corso.
3. Il Coordinatore, al termine del Corso, provvede ad inviare alla/e Facoltà interessate una dettagliata relazione sull'attività svolta comprendente il consuntivo delle attività scientifiche e didattiche, i risultati conseguiti, la relativa rendicontazione e la relazione del gruppo di valutazione interna del corso.

Art. 9

Disposizioni finali

1. E' consentita l'iscrizione, nello stesso anno accademico, ad un corso di cui al presente regolamento e ad un corso di laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione, scuola di specializzazione SSIS, scuola di specializzazione dell'area medica, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento o altro corso di alta formazione, purché le modalità di frequenza previste dai rispettivi ordinamenti consentano il pieno adempimento da parte degli studenti degli obblighi ivi previsti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa generale vigente.
3. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2010/2011.